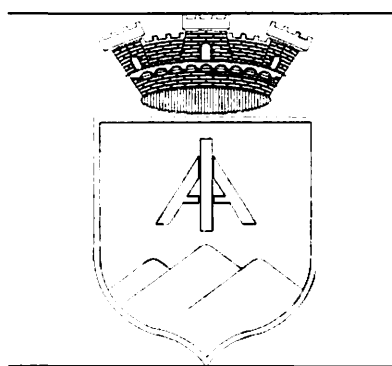


CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DEL “CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI” E SULLA CONCESSIONE DI SPAZI SOSTA PERSONALIZZATI AI DIVERSAMENTE ABILI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59

DEL 03/12/2016

INDICE

ART. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 2 TIPOLOGIE DI CONTRASSEGNI PARCHEGGIO PER DISABILI

ART. 3 MODALITÀ DI RILASCIO E VALIDITÀ

ART. 4 MODALITÀ DI UTILIZZO

**ART. 5 CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI SPAZIO PER LA
SOSTA PERSONALIZZATA**

**ART. 6 CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI SPAZIO PER LA SOSTA
PERSONALIZZATA A TEMPO DETERMINATO**

ART. 7 REVOCA CONCESSIONE STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO

ART. 8 CONCESSIONE DI SPAZIO DI SOSTA GENERICO

ART. 9 PROVVEDIMENTI A TUTELA DEI TITOLARI DEL CONTRASSEGNO

ART. 10 DUPLICATO

ART. 11 SANZIONI

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio del “contrassegni di parcheggio per disabili” e delle concessioni di spazi di sosta personalizzati per cittadini invalidi con capacità di deambulazione ridotta o impedita al fine di agevolare la mobilità delle stesse. (Riferimento Art. 188 del D.Lgs 30/04/1992 n° 285 “Codice della strada” e Art. 381 del D.P.R. 16/12/92 n° 495.

2. Le persone invalide con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ed i non vedenti possono ottenere, previa visita che attesti questa condizione presso l'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, apposito contrassegno invalidi denominato “contrassegno di parcheggio per disabili” conforme al modello di cui alla figura V.4 dell'art.381 del D.P.R. n.495/92 (regolamento di esecuzione al C.d.S.);

3. Le persone che presentino particolari condizioni di invalidità (rif. comma 5 dell'Art. 381 D.P.R. 495/1992) possono chiedere il rilascio, a titolo gratuito, di un adeguato spazio di sosta personalizzato ;

4. Il possesso del “contrassegno di parcheggio per disabili” consente al veicolo al servizio della persona interessata :

- a) L'accesso, la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane così come definite dall'art.3 del vigente C.d.S. qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità ;
- b) La sosta nelle zone soggette a limitazione di tempo senza limiti di orario e senza esposizione del disco orario;
- c) La circolazione nelle corsie e nei percorsi preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico anche ai taxi;
- d) La circolazione e la sosta del veicolo, a condizione che ciò non costituisca grave intralcio alla circolazione, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stabiliti obblighi o divieti di carattere temporaneo o permanente, oppure quando sia vietata o limitata la sosta;
- e) L'assegnazione, a titolo gratuito, di uno spazio di sosta riservato, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni.

5. Ai titolari del contrassegno è fatto divieto di:

- a) Sostare nei spazi per disabili “personalizzati” riservati ad altri titolari di contrassegno il cui numero è riportato nella segnaletica verticale;
- b) Sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi;
- c) Sostare allo sbocco di passi carrabili;
- d) Sostare in aree di divieto di sosta quando è esposto il pannello integrativo di rimozione coatta;
- e) Sostare in aree ove vige il divieto di fermata;
- f) Sostare su strada unidirezionale senza lasciare almeno tre metri per il transito veicolare;
- g) Sostare in prossimità o corrispondenza di intersezione (metri cinque);
- h) Sostare in corrispondenza di curva o dosso;

- i) Sostare in corrispondenza dei segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista ;
 - j) Sostare in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
 - k) Sostare in seconda fila o davanti ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani
6. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio comunitario .
7. Il contrassegno deve essere esposto in originale ed in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio del disabile senza alcuna eccezione.

ARTICOLO 2 – TIPOLOGIE DI CONTRASSEGNI PARCHEGGIO PER DISABILI

1. Sono previste due tipologie di contrassegno per disabili:

- a) Permanente;
- b) Temporaneo.

2. Il contrassegno permanente è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità permanente, per una durata quinquennale .

3. Il contrassegno temporaneo è rilasciato in favore di coloro che presentano una invalidità temporanea debitamente indicata nella documentazione medica allegata alla domanda.

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI RILASCIO E VALIDITÀ

1. Per il rilascio del “*contrassegno parcheggio per disabili*” di tipo permanente, l’interessato residente nel Comune di Ariano Irpino deve presentare al competente Servizio Politiche Sociali dell’Ente :

- a) Domanda contenente le dichiarazioni degli elementi oggettivi che giustificano la richiesta;
- b) La certificazione medico-legale rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza da cui risulti che l’invalido abbia effettivamente una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente compromessa oppure sia riferita a persona “non vedente”;
- c) Nel caso di disabile minorenne o direttamente impossibilitato alla presentazione della domanda, ciò avverrà a cura del genitore esercente la patria potestà o di un suo convivente.

2. Il rilascio del contrassegno prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un autoveicolo.

3. Per le persone temporaneamente invalide a seguito di infortunio o per altre patologie, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità di cui al precedente comma 1 .

In questo caso, la certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.

4. In caso di invalidità permanente, il contrassegno ha una validità di cinque anni dalla data di rilascio. Il rinnovo avviene a seguito di istanza dell’interessato corredata dal certificato del medico curante che confermi il persistere delle

condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

5. Alla scadenza del permesso temporaneo, il rinnovo è subordinato al rilascio di certificazione dell'ufficio medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza da cui risulta il permanere delle condizioni per le quali il contrassegno è stato rilasciato specificando l'ulteriore periodo presumibile di durata dell'invalidità.

6. Il Servizio Politiche Sociali dovrà provvedere alla tenuta di un registro di tutte i contrassegni rilasciati con i riferimenti e le motivazioni dei requisiti di legge che hanno dato luogo al rilascio ; inoltre darà immediata comunicazione al Responsabile dei servizi demografici comunali del nominativo a cui è stato rilasciato il contrassegno invalidi.

7 Il Responsabile del servizio demografico dovrà dare tempestiva comunicazione sia al Servizio Politiche Sociali che al Comando di Polizia Municipale dei mutamenti anagrafici che riguardano il titolare (cambio di abitazione anagrafica, emigrazione decesso).

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI UTILIZZO

1. Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile e per intero in originale sulla parte anteriore del veicolo condotto dal soggetto con disabilità ovvero condotto da altro soggetto per il trasporto del medesimo (disabile accompagnato).

L'uso di fotocopia di contrassegno realizzata in maniera da simulare l'originale, integra il reato di falso materiale ex. artt.477-482 C.P.

2. L'accompagnatore del disabile non potrà utilizzare il contrassegno in assenza del titolare, tranne dopo averlo accompagnato a scuola e/o nei centri di riabilitazione e/o viceversa.

Ad ogni buon conto si intende precisare che il “servizio di accompagnamento” inizia quando:

- L'accompagnatore parcheggia l'autovettura nei pressi dell'abitazione del disabile su posto disabili generico ed espone l'idoneo tesserino.

Termina quando:

- L'accompagnatore lascia il disabile presso la propria abitazione o altra struttura.

In questa fase è tenuto a rimuovere immediatamente il tesserino dal cruscotto.

Per tutto il periodo in cui l'accompagnatore è in compagnia del disabile può usufruire di tutte le agevolazioni concesse al possessore del contrassegno. (sosta su aree disabili, transito in zone ZTL ecc.).

Il disabile titolare della concessione e possessore di un autoveicolo:

- non è tenuto a rimuovere dal cruscotto il contrassegno in nessun caso se l'auto è predisposta con comandi adattati e può essere condotta solo da lui o da altro disabile con la stessa patologia;

- è tenuto a rimuovere dal cruscotto il contrassegno, nel caso in cui il veicolo sia un'auto standard utilizzata anche da altri membri familiari, quando non è alla guida dell'autoveicolo o lo stesso non è impiegato a servizio di accompagnamento.

3. I veicoli al servizio di persone disabili, potranno sostare gratuitamente nelle aree di sosta a pagamento, previa esposizione del contrassegno sul parabrezza anteriore.

4. In caso di decesso del titolare, gli eredi dovranno restituire il contrassegno entro 30 giorni dalla data del decesso stesso al Servizio Politiche Sociali .

ARTICOLO 5 – CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI SPAZIO PER LA SOSTA PERSONALIZZATA

1. Ai sensi dell'art. 381 del regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. .n.495/92), nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata, alla stessa può essere assegnata, con ordinanza dirigenziale, un'area di parcheggio a titolo gratuito, realizzata dal competente Area Tecnica Comunale ed individuata da apposita segnaletica verticale indicante gli estremi del contrassegno disabili del soggetto autorizzato ad usufruirne.

2. Sul parabrezza del veicolo situato nell'area di parcheggio dovrà essere esposto il relativo contrassegno disabili corrispondente.

3. Lo stallo deve essere delimitato da strisce gialle e contrassegnato sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; deve inoltre essere affiancato da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede, limitatamente ai parcheggi a "pettine".

4. La concessione personalizzata del posto auto, prescinde dalla localizzazione e realizzazione di spazi-sosta generici riservati a diversamente abili ai sensi di legge nel territorio urbano.

5. Il richiedente dovrà presentare istanza redatta su apposita modulistica di cui all'allegato "A", indirizzata al Comando Polizia Municipale di Ariano Irpino in cui l'interessato dovrà precisare, oltre alle proprie generalità, di non possedere un garage idoneo, né posto auto o la disponibilità di uno spazio di sosta in area privata ed allegando la seguente documentazione:

▪ **Se il disabile è titolare di patente di guida (disabile che guida direttamente l'autoveicolo):**

- a) fotocopia del contrassegno disabili permanente rilasciato a suo favore;
- b) fotocopia della patente di guida in suo possesso;
- c) fotocopia della carta di circolazione di circolazione dell'autovettura di proprietà ;
- d) documentazione sanitaria attestante espressamente l'invalidità di cui al comma 5 dell'Art. 381 D.P.R. 495/1992 e s.m.i., rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza;
- e) documentazione con cui si dimostri la necessità di recarsi con continuità in prossimità dello spazio sosta richiesto in quanto dimora o luogo di lavoro abituale (es. autocertificazione residenza, contratto di affitto, contratto di lavoro).

▪ **Se il disabile non è titolare di patente di guida (persona disabile trasportata):**

- a) fotocopia del contrassegno disabili rilasciato a suo favore;

- b) documentazione sanitaria attestante espressamente l'invalidità di cui al comma 5 dell'Art. 381 D.P.R. 495/1992., rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza;
- c) certificato di residenza dell'accompagnatore del disabile nello stesso comune del richiedente l'assegnazione del posto auto personalizzato;
- d) documentazione con cui si dimostri la necessità di recarsi con continuità in prossimità dello spazio sosta richiesto in quanto dimora o luogo di lavoro abituale (es. autocertificazione residenza, contratto di affitto, contratto di lavoro).

La mancanza anche di un solo documento sopra elencato comporterà l'impossibilità di dare avvio al procedimento amministrativo.

6. La spesa per la realizzazione e la manutenzione del parcheggio è sostenuta interamente dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle risorse disponibili per la manutenzione della segnaletica.

ARTICOLO 6 = CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI SPAZIO PER LA SOSTA PERSONALIZZATA A TEMPO DETERMINATO

1. Possono essere concessi spazi di sosta temporanei a favore di disabili con una capacità di deambulazione impedita o grave di cui al comma 5 dell'Art. 381 D.P.R. 495/1992;

2. In tale caso, nella relativa certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dovrà essere specificata il periodo di durata della capacità di deambulazione impedita o della grave difficoltà/impossibilità alla deambulazione autonoma.

ARTICOLO 7- REVOKA CONCESSIONE STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO

1. Lo stallo di sosta personalizzato sarà revocato, nei seguenti casi:

a- decesso dell'intestatario;

b- trasferimento della residenza in altro comune;

c- ricovero permanente dell'intestatario in struttura di lungodegenza o struttura assistenziale sociale o sociosanitaria di tipo residenziale.

2. Nel caso in cui si verifichi uno o più casi sopra descritti, il titolare della concessione (o curatore/tutore o erede dello stesso) è obbligato ad inviare apposita comunicazione al Comando di Polizia Municipale che provvederà alla revoca.

L'iter di revoca potrà essere avviato d'ufficio dal Servizio Politiche Sociali anche sulla base di segnalazioni concernenti i casi di cui sopra, dopo apposita istruttoria. In questo caso si invierà una comunicazione di avvio del procedimento al titolare interessato (o curatore/tutore o erede dello stesso). A seguito della revoca, dopo 30 giorni, l'amministrazione comunale a proprie spese procederà alla cancellazione dello spazio sosta.

ARTICOLO 8 – CONCESSIONE DI SPAZIO DI SOSTA GENERICO

1. La disciplina di cui ai precedenti articoli non riguarda gli spazi di sosta non personalizzati.
2. Nelle immediate vicinanze degli uffici pubblici o di pubblica utilità, degli esercizi pubblici, degli studi di medicina generale, di medicina specialistica convenzionati col SSN o di laboratori di diagnostica convenzionati con il SSN, è predisposta almeno un'area di sosta riservata ai disabili, in rapporto di 1:50 dei posti auto disponibili, salvo la previsione di altri parcheggi riservati, non personalizzati, previsti da specifiche disposizioni di legge.

ART. 9 - PROVVEDIMENTI A TUTELA DEI TITOLARI DEL CONTRASSEGNO

1. Chiunque fa uso improprio o indebito del contrassegno disabili è soggetto alla sanzione amministrativa come indicato dall'articolo 188 comma 5 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285.
2. Il contrassegno in presenza di violazione è immediatamente ritirato dall'agente che ne ha accertato l'uso indebito e/o improprio ed inviato all'ufficio comunale competente che provvede alla sospensione dell'autorizzazione per 2 mesi dal ritiro. Nel caso di ulteriore accertamento l'autorizzazione è revocata. Il contrassegno scaduto è immediatamente ritirato dall'agente ed inviato all'ufficio comunale competente che provvede al rinnovo qualora permangano i requisiti del rilascio. Il Servizio Politiche Sociali dovrà trasmettere ogni sei mesi al Comando di Polizia Municipale l'elenco aggiornato dei contrassegni rilasciati. I contrassegni non più validi dovranno essere restituiti entro 30 giorni al Servizio Politiche Sociali del comune di Ariano Irpino.

ART. 10 – DUPLICATO

1. Il duplicato del contrassegno può essere richiesto al Servizio Politiche nel caso in cui l'originale del contrassegno sia deteriorato.
2. Il predetto Ufficio rilascia un duplicato con la stessa numerazione e stessa data di scadenza, previo ritiro del contrassegno originale.

ART. 11 – SANZIONI

1. Fermi restando infrazioni che riconducano ad ipotesi di reato e fatte salve le sanzioni pecuniarie relative ad infrazioni previste dall'art.188 del C.d.S., ogni altra violazione del presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgs n.267/2000, da un minimo di €.25,00 ad un massimo di €.500,00 con pagamento in misura ridotta di €.50,00.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella segreteria comunale ed affisso contemporaneamente all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
2. Il Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma.